

Cass. pen. Sez. I, (ud. 16-09-2004) 28-09-2004, n. 38294

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente

Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere

Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere

Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) (omissis) N. IL (omissis) avverso SENTENZA del 27/11/2002 TRIBUNALE di TRIESTE;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PALOMBARINI Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27.11.2002, il Tribunale di Trieste condannava (omissis) alla pena di duecento euro di ammenda, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, ritenendolo responsabile del reato di cui agli artt. 81 capv., 660 c.p. perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in luogo pubblico o aperto al pubblico, per petulanza e comunque per biasimevoli motivi, recava molestia e disturbo a (omissis) transitando con l'autovettura sotto l'abitazione di costei e seguendo la medesima (omissis) (in (omissis) dal giugno (omissis) al (omissis)).

Il difensore dell'imputato ha proposto impugnazione chiedendo l'assoluzione a norma dell'art. 530, comma 1 o comma 2, c.p.p., sull'assunto che il giudice di merito aveva ritenuto dimostrati i fatti contestati sulla base delle sole dichiarazioni della (omissis) e che mancava la condizione della

consumazione del reato in luogo pubblico o aperto al pubblico, in quanto le condotte erano state compiute all'interno di un'autovettura.

Motivi della decisione

Il ricorso non ha fondamento.

Deve essere, anzitutto, disattesa la censura attinente alla valutazione degli elementi probatori e alla ricostruzione dei fatti dedotti nel capo di imputazione.

Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deposizione della parte lesa può essere assunta, anche da sola, come prova, purchè venga sottoposta ad indagine positiva circa la sua attendibilità, giacchè alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non si applicano le regole di cui al 3 e 4 comma dell'art. 192 c.p.p., che postulano la presenza di riscontri esterni, e tuttavia, atteso l'interesse di cui essa è portatrice, più rigorosa deve essere la valutazione ai fini del controllo di attendibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di ogni testimone ed opportuno appare il riscontro in altri elementi probatori (Cass., 3<sup>^</sup>, 18 ottobre 2001, Panaro; Sez. 1<sup>^</sup>, 11 luglio 1997, Bello).

Nell'interpretazione delle risultanze probatorie il giudice di merito si è attenuto a tale principio, tenendo presente la situazione conflittuale esistente tra coniugi separati ed escludendo, tuttavia, l'esistenza di concreti elementi che potessero fare trasparire l'esistenza di un intento calunnioso da parte della (omissis) ed inquinare, così, l'attendibilità della sua deposizione.

Manca di pregio anche l'argomento relativo alla non configurabilità del reato di cui all'art. 660 c.p. per la carenza dell'elemento riguardante il luogo pubblico o aperto al pubblico in cui sono stati commessi i fatti contestati. Difatti, considerato che la condotta molesta è stata compiuta, per biasimevoli motivi, passando in continuazione con la propria autovettura sotto l'abitazione della (omissis) e dei figli e talora seguendoli con la stessa auto, appare evidente l'inconsistenza della deduzione difensiva del ricorrente.

Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2004.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2004

**MASSIMA**

La deposizione della persona offesa dal reato, può essere anche da sola assunta come fonte di prova della colpevolezza del reo, purchè venga sottoposta a un'indagine positiva circa la sua attendibilità, giacché alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non si applicano le regole di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 192 del c.p.p., che postulano la presenza di riscontri esterni, e, tuttavia, atteso l'interesse di cui essa è portatrice, più rigorosa deve essere la valutazione ai fini del controllo di attendibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di ogni testimone e opportuno appare il riscontro in altri elementi probatori.